



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

Unigrà S.r.l.  
ufficiotecnico@pec.unigra.it

p.c. Regione Emilia-Romagna  
Servizio valutazione impatto e promozione  
sostenibilità ambientale  
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**OGGETTO: [ID\_VIP: 5114] Istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto modifica del mix di bioliquidi di alimentazione della centrale di produzione di energia elettrica sita nel comune di Conselice (RA). Proponente: società Unigrà S.r.l.  
Comunicazione esito valutazione.**

Con riferimento alla nota acquisita al prot. 1426 del 15/01/2020, con cui codesta Società ha chiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto indicato in oggetto, da realizzarsi presso l'esistente centrale termoelettrica sita nel comune di Conselice (RA), si rappresenta quanto segue.

La Centrale di cui trattasi ha una potenza di circa 120 MWt ed è alimentata a biomasse liquide (oli e grassi vegetali) in parte derivanti dai processi produttivi dell'adiacente Stabilimento alimentare della medesima Società e in parte provenienti dall'esterno. L'energia elettrica e termica prodotta dalla Centrale è utilizzata dall'impianto stesso, dallo Stabilimento alimentare e una quota parte è ceduta alla rete elettrica.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1778 dell'11/12/2006, la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto della Centrale e contestuale autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

Detta deliberazione, nella parte relativa alla VIA, introduce l'obbligo da parte della Società di comunicare alla Provincia di Ravenna, al Comune di Conselice e ad ARPA, ogni variazione dei consumi di biomasse liquide di provenienza esterna che superi il 20% rispetto a quelli autorizzati, ai fini della verifica delle necessarie azioni conseguenti. La deliberazione contiene altresì, nella parte autorizzativa, delle specifiche disposizioni relative alla provenienza e alle caratteristiche delle biomasse.

Con l'istanza in oggetto, la Società ha comunicato che lo Stabilimento alimentare ha sostituito parte dell'olio di palma che utilizzava nel proprio ciclo produttivo con l'olio di girasole. Quest'ultimo dà luogo a bassi quantitativi di sottoprodotti e, pertanto, ai fini della produzione di

ID Utente: 3346	Resp. Sez.: Bilanzone C.	Resp. Div.: Nocco G.
ID Utente: 3346	✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.	✓ Ufficio: ex DVA-D2
ID Documento: DVA-D2-II-3346_2020-0031	Ufficio: DVA-D2-II	Resp. Div.: Nocco G.
Data stesura: 29/01/2020	Data: 29/01/2020	Ufficio: DVA-D2
		Data: 05/02/2020

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

energia, la Società chiede di poter aumentare la quantità di biomassa proveniente dall'esterno per far fronte alla minore quantità di sottoprodotti derivanti dallo Stabilimento.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Proponente abbia facoltà di richiedere una valutazione preliminare esclusivamente "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte II del D.Lgs 152/2006".

Nella fattispecie, non ravvisando nell'intervento proposto alcuna miglioria in merito al rendimento o alle prestazioni ambientali del progetto originario, si comunica che la scrivente non procederà con la valutazione e provvederà conseguentemente alla archiviazione della richiesta di valutazione preliminare di cui in oggetto.

Si ritiene inoltre far presente, in primo luogo, che la richiesta avanzata da codesta Società si configura quale riesame/modifica di proscrizioni stabilite dalla Regione Emilia-Romagna con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1778 dell'11/12/2006 attinenti sia aspetti VIA che aspetti prettamente autorizzativi.

In secondo luogo, sebbene la Centrale oggetto dell'istanza rientri nelle tipologie progettuali di competenza di questo Ministero in materia di VIA, l'attività principale svolta nello Stabilimento alimentare, di cui la Centrale costituisce un'opera connessa, rientra invece tra le tipologie di opera di competenza regionale. In tali casi la normativa in materia di VIA, nazionale e comunitaria, prevede che la valutazione degli effetti ambientali sia effettuata sul progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere connesse quando queste rappresentano una parte integrante dell'opera principale. Ciò anche al fine di garantire una corretta ed efficace valutazione degli effetti ambientali, con particolare riferimento a quelli cumulativi.

In questo quadro, sulla base dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, considerata altresì l'esigenza di una corretta valutazione degli effetti cumulativi connessi alla presenza dello Stabilimento alimentare nella medesima zona della Centrale, la scrivente ritiene che la valutazione ambientale sulla modifica/riesame delle prescrizioni di cui trattasi debba essere svolta dalla Regione Emilia-Romagna.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)